



CONVENZIONE TRA

Il Parco Archeologico di Pompei, con sede in Pompei (NA, Italia), Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco Archeologico di Pompei; di seguito denominato PAP, o anche solo Parco

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con sede in Via di Vigna Murata 605, Roma rappresentato da Carlo Doglioni, domiciliato per la carica presso la sede centrale INGV, di seguito denominata anche solo Ente,

VISTO

- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare l'art. 6, comma 1, secondo cui la valorizzazione dei beni culturali "comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale" e l'art.111 secondo cui la valorizzazione dei beni culturali consiste, tra l'altro, "nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6"; specificamente:
 - l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'Università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
 - gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88 e 89 (concessioni di ricerca), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione)
 - l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;



- il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'“organizzazione e funzionamento dei musei statali”
- il decreto ministeriale del 23.01.2016 in materia di “riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’art.1,comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208”;
- il decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17) in materia di “adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...”;
- l’art.3 dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di *“attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi”* (lett.g) nonché lo svolgimento di *“ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria”* (lett.h) e la collaborazione ad *“attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività”* (lett.i)

PREMESSO CHE

- il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il Parco Archeologico di Pompei è un Istituto del MiC di rilevante interesse culturale, dotato di autonomia speciale;
- l’INGV ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all’ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016).

CONSIDERATO CHE

- «i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l’obiettivo e l’oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti



- ex art. 29, co. 11°, Codice, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
 - è volontà del Parco Archeologico provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
 - il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
 - è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;
 - le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività;
 - fra il Parco Archeologico di Pompei e la sede di Napoli dell'INGV (Osservatorio Vesuviano) è già stata stilata una convenzione (rep. 06 del 05.03.2021) e successivo addendum riguardante lo studio della sismica antica;

tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione tra il Parco Archeologico di Pompei e l'Università, al fine dello studio scientifico, della conoscenza, della tutela e della valorizzazione dell'unico e inestimabile patrimonio biologico costituito dai calchi pompeiani.

L'obiettivo del presente accordo è diviso su due linee di ricerca, che potranno compenetrarsi a seconda degli sviluppi scientifici futuri. Essi si dividono in:

- **Task 1 (Vulcanologia), sede INGV referente Osservatorio Vesuviano:**

Oggetto dell'accordo è lo studio e la caratterizzazione dei depositi eruttivi relativi alle eruzioni che hanno preceduto e seguito l'evento pliniano del 79 d.C



I siti afferenti al PAP sono stati sepolti dai depositi l'eruzione del 79 d.C. ma la storia vulcanica dell'area non si limita a questo evento eruttivo. Nel corso dei secoli successivi, altre eruzioni hanno investito l'area del PAP e i relativi depositi sono talvolta visibili lungo i fronti di scavo. Ugualmente, nel sottosuolo di Pompei sono presenti depositi vulcanici che testimoniano una storia vulcanica pre-79 d.C. unitamente ad attestazioni di frequentazione del sito.

Lo studio comprenderà la descrizione della stratigrafia delle successioni vulcaniche pre- e post-79 d.C., nei siti di competenza del PAP, visibili in saggi stratigrafici o nei cantieri di scavo, e il campionamento dei depositi per analisi in laboratorio (sedimentologiche e chimiche). Lo studio permetterà di ricostruire la cronostratigrafia vulcanica degli eventi pre- e post-79 d.C. nei siti del PAP attribuendo i depositi investigati ad eruzioni note e datate. La descrizione dettagliata delle caratteristiche dei depositi piroclastici e la corretta ricostruzione della cronostratigrafia, soprattutto della successione vulcanica pre-79, potranno essere di supporto a future indagini archeologiche dei livelli pre-Romani dell'antica Pompei, permettendo un rapido riconoscimento dei depositi attraversati.

Inoltre, l'attività potrà comprendere la modellazione degli effetti dei fenomeni vulcanici dell'eruzione del 79 d.C. sulle strutture, in particolare la stima della pressione dinamica delle correnti piroclastiche (i.e. il carico laterale esercitato dal processo di scorrimento) sugli edifici, consentendo una più rigorosa e quantitativa valutazione dell'impatto dell'eruzione sul costruito.

Eventuali analisi chimiche sui depositi piroclastici dell'eruzione del 79 d.C. potranno essere di supporto all'attività scientifica.

- Task 2 (archeosimologia), sede INGV referente Roma 1:

In riferimento alla sismicità che ha preceduto e accompagnato l'eruzione vesuviana del 79 d.C., l'INGV mette a disposizione le proprie competenze per:

Indagini archeosismologiche finalizzate alla individuazione e caratterizzazione di elementi compatibili con gli effetti di terremoti dell'antichità nelle stratigrafie archeologiche e negli alzati degli edifici nei siti afferenti al PAP. In particolare, tale analisi riguarda i danni legati ai terremoti che hanno accompagnato l'eruzione del 79 d.C. (sismicità sin-eruttiva) e gli effetti della sismicità che ha preceduto l'eruzione nel periodo 62-79 d.C. (compreso il terremoto del 62 d.C.). Attraverso l'attenta ricognizione delle caratteristiche giacitureali delle unità di crollo e l'individuazione di lesioni e dislocazioni negli alzati, si potranno identificare i danni indotti da sismicità e le relative dinamiche di danneggiamento. Nel caso della sismicità sin-eruttiva, le osservazioni sulle unità di crollo saranno integrate da dati vulcanologici (descrizione dettagliata del contesto stratigrafico e altezza stratigrafica dei

danni e delle eventuali vittime) per escludere il contributo dei fenomeni vulcanici (accumulo di pomici o impatto di correnti piroclastiche) al danneggiamento e per definire il timing degli eventi nel corso dell'eruzione.

Lo studio comprenderà la modellazione della risposta delle strutture archeologiche ai carichi verticali o alle sollecitazioni dinamiche esercitate da scuotimento sismico. Al tal fine, sono previste misure sismometriche volte alla valutazione degli effetti di sito e amplificazione del moto del suolo mediante analisi del rapporto spettrale del rumore sismico ambientale (metodo HVSR, Horizontal to Vertical Spectral Ratio).

Art. 3 (REFERENTI SCIENTIFICI)

Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato da Carlo Doglioni per l'INGV e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del Parco Archeologico di Pompei.

L'INGV indica come referenti dei progetti scientifici:

- per le tematiche riguardanti la linea di ricerca vulcanologica (Task 1), come referente per L'Osservatorio vesuviano, il Direttore Mauro di Vito;
- per le tematiche afferenti allo studio della sismica antica (Task 2), come referente per la sede di Roma1, il senior scientist Fabrizio Galadini.

Il Parco Archeologico di Pompei indica come referente il Laboratorio di Ricerche Applicate, nella persona della dott.ssa Valeria Amoretti, responsabile del Laboratorio di Ricerche Applicate.

Art. 4 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

4.1 Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

4.2 Nel caso in cui i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 5 (DOCUMENTAZIONE)

5.1 L'INGV fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal progetto, come *report* e immagini, al Parco Archeologico di Pompei. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i dati grezzi o "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

5.2 Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività *in situ*.

5.3 Le attività, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo - eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivante, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate e autorizzate dal PAP.

Il PAP assicura - compatibilmente con le proprie esigenze di tutela, organizzazione e decoro e comunque di disponibilità dettata dalle contingenze - a docenti e collaboratori dell'INGV autorizzati, i cui nomi dovranno essere previamente comunicati dal responsabile scientifico, e ad eventuali collaboratori occasionali (tesisti, tirocinanti e dottorandi anch'essi autorizzati):

- l'accesso alle aree di interesse per il progetto previa autorizzazione da parte del PAP;
- la consultazione degli archivi
 - fotografico,
 - disegni,
 - giornali di scavo

di cui autorizza la riproduzione limitatamente alle attività relative al progetto in convenzione, a solo scopo scientifico e senza canone delle immagini selezionate. Nel caso di uso diverso da quello appena specificato, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente dell'ufficio Archivio Scientifico, l'INGV dovrà versare al PAP i canoni di riproduzione determinati dallo stesso Istituto.

Art. 6 (RISERVATEZZA)

6.1 Ogni Parte deve:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;



- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.
- 6.2 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.
- 6.3 Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.
- 6.4 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Art. 7 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

- 7.1 L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.
- 7.2 Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta del PAP.
- 7.3 Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a *partner*, previa autorizzazione scritta del PAP, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca relativa al progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.
- 7.4 L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le *mission* degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.
- 7.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta con il PAP.

Art. 8 (PUBBLICITÀ)

- 8.1 Le Parti accettano di lavorare insieme con l'obiettivo di preparare la pubblicità o il materiale promozionale in relazione al progetto e accettano che venga diffuso materiale idoneo che pubblicizzi il progetto e la partecipazione delle parti.
- 8.2 Nessuna delle parti userà il nome, il marchio o il logo di qualsiasi altra parte senza previa approvazione scritta di tale parte.
- 8.3 Le parti accettano che la pubblicità o i materiali promozionali includano i nomi di tutti gli enti coinvolti.



Art. 9 (DURATA)

9.1 La validità della presente convenzione è di due anni a partire dalla data di sottoscrizione, ed è soggetta ad eventuale rinnovo espresso per iscritto per un massimo di un ulteriore anno.

9.2 Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

9.3 Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.

Art. 10 (ONERI)

10.1 Il presente atto non comporta oneri finanziari per il Parco.

Art. 11 (SICUREZZA- GARANZIA ASSICURATIVA)

11.1 Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.Lgs. 3.8.2009, n. 106 ss.mm.ii si stabilisce che l'Ente assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del proprio personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

11.2. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n 81 e s.mm.ii. sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

11.3 Il personale di entrambe le parti contraenti sarà tenuto ad uniformarsi alle leggi, ai regolamenti, disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza della sede ospitante fornirà, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

11.4 Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di

provenienza.

11.5 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto verrà impegnato a svolgere le attività.

11.6 L'INGV provvederà, inoltre, a garantire idonee coperture assicurative ai propri ricercatori che prenderanno parte a progetti presso il PAP, comprendendo nelle suddette coperture anche gli eventuali danni che gli stessi possano arrecare alle strumentazioni e al Patrimonio culturale durante la loro presenza in sito, sollevando il PAP da eventuali danni che possano derivare dalle attività di cui alla presente convenzione a persone, cose, strutture, nonché ai propri mezzi e personale. Non potranno, in ogni caso, essere imputate al PAP conseguenze derivanti da cause ad esso non imputabili.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte -dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2 Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3 I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI)

13.1 il presente atto viene redatto per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, si compone di n. 9 pagine, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, assolve l'imposta di registro per il caso d'uso in modo virtuale a carico dell'INGV.

Art.14 (CONTROVERSIE E RINVIO)

14.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione ed esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Torre Annunziata quale Foro esclusivamente competente per qualunque



controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente protocollo.

In caso sorgano controversie fra la versione inglese e quella italiana dell'accordo si indica la prevalenza della versione in lingua italiana.

14.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per il Parco Archeologico di Pompei

Gabriel Zuchtriegel

Per L'INGV
Carlo Doglioni